

# Regolamento del funzionamento del consiglio comunale

## INDICE

[Art. 1 - La convocazione](#)

[Art. 2 - Deposito dei documenti](#)

[Art.3 - Pubblicità delle sedute](#)

[Art. 4 - Svolgimento delle sedute](#)

[Art. 5 - La discussione](#)

[Art. 6 - Partecipazione di non consiglieri](#)

[Art. 7 - Emendamenti](#)

[Art. 8 - Il comportamento dei consiglieri](#)

[Art. 9 - La dichiarazione di voto](#)

[Art. 10 - Votazioni](#)

[Art. 11 - Sedute aperte](#)

OMISSIS

[Art. 12 - Processo verbale](#)

[Art. 13 - Registrazione delle sedute](#)

[Art. 14 - I Gruppi consiliari](#)

[Art. 15 - Provvedimenti amministrativi](#)

[Art. 16 - Mozioni](#)

[Art. 17 - Interrogazioni](#)

[Art. 18 - Interpellanze](#)

[Art. 19 - Comunicazioni](#)

[Art. 20 - Commissioni](#)

[Art. 21 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti](#)

[Art. 22 - Presidenza e convocazione delle commissioni](#)

[Art. 23 - Norme finali](#)

[Art. 24 - Entrata in vigore](#)

## **Art. 1 - La convocazione**

La convocazione del Consiglio è effettuata, su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, dal Presidente che ne stabilisce data, ora e ordine del giorno; la riunione deve comunque tenersi entro venti giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno tutti gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

La sede della convocazione del Consiglio Comunale è la sala consiliare.

Per particolari circostanze il Consiglio potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.

La convocazione è effettuata con le modalità di cui all'art. 9, commi 3, 5, 6 e 7, dello Statuto Comunale.

La straordinarietà e/o l'urgenza della convocazione deve essere dichiarata, anche senza motivazione, nell'avviso di convocazione; ciascun consigliere, in apertura della seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

## **Art. 2 - Deposito dei documenti**

Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini previsti dall'art. 9, comma 8, dello Statuto Comunale(2).

Il Consigliere comunale, che si reca in Comune nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senza alcun onere o costo.

---

*Si riportano i commi 3,5,6 e 7 dell'art. 9 dello Statuto Comunale:*

*"Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.*

*La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.*

*L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata esclusivamente con l'anticipo di almeno un giorno rispetto alla data della convocazione della seduta.*

*L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.*

*La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri*

*comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.*

---

Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

### **Art.3 - Pubblicità delle sedute**

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di assistere comodamente.

Copia dell' avviso di convocazione e dell' ordine del giorno viene affissa nelle bacheche in disponibilità del Comune.

La seduta deve essere dichiarata segreta e il Presidente deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti che interessano persone determinate o facilmente determinabili non appartenenti al Consiglio o l'argomento si riferisca alla sfera privata dei consiglieri.

I Cittadini che assistono alle sedute del Consiglio devono rimanere nell'apposito spazio a loro destinato, in silenzio e astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Nessuna persona estranea al Consiglio comunale o ai servizi relativi può introdursi nella parte dell' aula riservata ai consiglieri. Qualora dei cittadini ostacolano o disturbino il funzionamento del Consiglio, disturbino o minaccino i singoli consiglieri, il Presidente ne ordina l'allontanamento.

Nei casi più gravi può sospendere o sciogliere la seduta.

Per il servizio di polizia nell' aula, il Presidente si avvale dei vigili urbani.

La forza pubblica non può entrare nella parte dell' aula riservata ai consiglieri se non per ordine del Presidente dopo , che sia stata sospesa o tolta la seduta.

### **Art. 4 - Svolgimento delle sedute**

All'ora stabilita per l'inizio della seduta consigliere il Segretario procede all'appello.

Constatata la presenza di almeno la metà dei consiglieri il Presidente dichiara valida e aperta la seduta.

Qualora all'appello non sia presente almeno la metà dei consiglieri si procede ad altri appelli ad intervalli di 10 minuti. Qualora dopo il 3° appello non risulti presente il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e la rinvia alla seduta di 2° convocazione. La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno 4 consiglieri.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Dopo ogni sospensione, la seduta riprende previo appello.

Durante la seduta il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se, non quando venga richiesta o quando il Consiglio debba procedere a votazione. Qualora si verifichi l'assenza del numero legale, il Presidente sospende la seduta e fa procedere ad appelli come previsto dal precedente comma 2. Trascorsa mezz'ora senza esito, il Presidente dichiara deserta la seduta e rinvia gli argomenti non ancora trattati alla seduta di seconda convocazione.

Subito dopo l'apertura della seduta, il Presidente procede alla nomina di 3 scrutatori, di cui 1 in rappresentanza dei Gruppi di minoranza. Gli scrutatori hanno il compito, insieme al Presidente e al Segretario, di verificare la regolarità delle votazioni, sia palesi che segrete, e di accertarne i risultati. Effettuata la nomina degli scrutatori, possono essere fatte brevi comunicazioni dal Presidente del Consiglio comunale nel rispetto del limite temporale di 10 minuti.

Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine di iscrizione con le modalità previste nei successivi articoli.

Modifiche dell'ordine di trattazione, qualora richieste, possono essere consentite dal Presidente ove la maggioranza dei presenti non si opponga.

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta. Nessuna proposta già respinta può essere ripresentata nella stessa seduta a meno che abbia riportato un uguale numero di voti favorevoli e contrari: in tal caso si procederà ad immediata e successiva votazione senza discussione.

Qualora entro la mezzanotte non sia ultimata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la seduta viene sospesa per riprendere il giorno successivo quando ciò sia stato previsto in sede di convocazione; in caso contrario gli argomenti verranno messi all'ordine del giorno della successiva

seduta del Consiglio. La seduta può comunque essere prorogata di un' ora, previo assenso dei consiglieri presenti, votato senza discussione. Qualora si sia in fase di dichiarazione di voto la seduta non può essere sospesa, ma va proseguita fino alla votazione.

Terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta.

## **Art. 5 - La discussione**

Su ogni argomento la discussione è aperta con l'enunciazione dell'oggetto della proposta; seguono nell'ordine: l'illustrazione della proposta, gli interventi dei consiglieri ed eventualmente degli assessori.

Al termine della discussione ha facoltà di replicare il proponente.

Consiglieri ed assessori, sono ammessi a parlare secondo l'ordine delle richieste. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

Consiglieri ed assessori hanno il diritto di esprimere compiutamente il loro pensiero, nei limiti temporali stabiliti dal presente regolamento. Nessuno può interrompere chi parla, tranne il Presidente per richiamare all'osservanza del tema, del regolamento o dei limiti di tempo. Dopo due richiami il Presidente ha facoltà di togliere la parola.

Consiglieri ed assessori parlano dal proprio seggio rivolgendosi all'Assemblea, al Sindaco o al Presidente.

Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno la relazione deve essere svolta nel limite massimo di 20 minuti; gli interventi di ciascun consigliere e degli assessori e la replica debbono essere svolti ciascuno nel limite di 15 minuti. I suddetti limiti temporali sono elevati a un' ora per la relazione, a 30 minuti per gli interventi e la replica e a 10 minuti per le dichiarazioni di voto di cui al successivo art. 8 nella discussione del bilancio previsionale annuale e pluriennale, del conto consuntivo e dei provvedimenti riguardanti la programmazione territoriale.

Terminata la discussione si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti relativi all'oggetto in discussione.

Concluse discussione e votazione degli emendamenti si procede alle dichiarazioni di voto e alla votazione complessiva della proposta.

Ove previsto dalla Legge o dallo Statuto, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti, la proposta può essere votata per parti od articoli; in tal caso alla discussione generale segue quella sui singoli articoli o parti e sui relativi emendamenti e alla medesima può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo per dichiarazione di voto. Terminata la votazione dei singoli articoli o parti seguono le dichiarazioni di voto e la votazione sulla proposta nel suo complesso.

## **Art. 6 - Partecipazione di non consiglieri**

Il revisore dei conti interviene alle sedute relative all'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e al conto consuntivo.

Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio, per relazionare o assistere i relatori, i responsabili dei servizi comunali, i Presidenti di aziende o Enti dipendenti o collegati al Comune, nonché i consulenti e i professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale ed il revisore dei conti.

Gli eventuali Assessori esterni, nominati ai sensi dell' art. 25 dello Statuto, partecipano alle sedute consiliari con diritto di relazione e di intervento sugli oggetti all'ordine del giorno e non partecipano alla votazione.

## **Art. 7 - Emendamenti**

Ciascun consigliere ha diritto di proporre emendamenti per apportare modifiche alla proposta in esame, ovvero di presentare controproposte.

Le proposte di cui sopra debbono essere presentate per iscritto e firmate dal Presidente del Consiglio comunale prima che abbia termine la discussione generale.

Gli emendamenti sostitutivi dell'intera proposta debbono essere presentati prima o durante la riunione della Commissione consiliare competente, se prevista e istituita, e comunque almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio. E' consentito ad ogni consigliere presentare più emendamenti.

Il Presidente deve respingere gli emendamenti non attinenti alla proposta in discussione, quelli

giudicati illegittimi dal Segretario e quelli presentati dopo il termine della discussione. Qualora i presentatori insistano decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Gli emendamenti vengono messi in discussione progressivamente rispetto alle parti della proposta cui si riferiscono. Gli emendamenti sostitutivi della proposta o di parti della stessa comportanti la decadenza di altri emendamenti hanno la precedenza nella discussione e nella votazione. Sugli emendamenti hanno facoltà di intervenire, per dichiarazione di voto, nell'ordine: il presentatore, il Sindaco o un assessore un consigliere per ogni Gruppo. Ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti. Gli emendamenti ritirati dal presentatore possono essere fatti propri da altri consiglieri. La proposta emendata può essere ritirata quando, a giudizio del proponente, la medesima risulti stravolta. È fatta salva la possibilità che la proposta, come emendata, venga fatta propria da altri consiglieri e ripresentata, ai sensi del successivo articolo 15, in una successiva seduta.

## **Art. 8 - Il comportamento dei consiglieri**

I consiglieri debbono usare comportamento e linguaggio civile e rispettoso delle altrui opinioni e libertà, chi sta parlando non può essere interrotto.

Il consigliere che non si attiene a quanto disposto deve essere richiamato dal Presidente. Al consigliere richiamato che persiste nel suo comportamento può essere inflitta da parte del Presidente nota di censura da riportare a verbale. Il consigliere colpito da censura può appellarsi al Consiglio che, udite le spiegazioni del medesimo e quelle del Presidente, fornite rispettivamente nel tempo massimo di cinque minuti, decide con votazione palese. Qualora uno o più consiglieri persistano nel violare il presente articolo nonostante la censura, il Presidente può sospendere la seduta.

## **Art. 9 - La dichiarazione di voto**

I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, al termine della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della votazione della proposta di delibera, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una dichiarazione di voto consistente nella sintetica motivazione del voto.

La medesima va contenuta nel limite di cinque minuti. Per dichiarazione di voto può intervenire un solo consigliere per Gruppo.

Il consigliere che intende votare in modo diverso dal proprio Gruppo ha la facoltà di intervenire per la dichiarazione di voto.

## **Art. 10 - Votazioni**

Le votazioni possono essere palesi per alzata di mano o per appello nominale, ovvero a scrutinio segreto, secondo le norme di legge e le disposizioni dello Statuto. Il Presidente prima dell'apertura della votazione comunica al Consiglio il sistema di votazione previsto e la maggioranza necessaria. Il voto segreto si esprime scrivendo sulla apposita scheda SI o NO se si tratta di approvare o respingere una proposta, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati se si tratta di elezione o nomina. Nel caso di nomine ad uffici diversi dovrà procedersi a votazioni separate. Le schede imbrattate o che portino segni di riconoscimento sono dichiarate nulle. Nel caso di elezioni o nomine, qualora il candidato, o i candidati, o parte dei candidati non raggiungano il quorum necessario, ove non esista diversa disposizione di legge, norma statutaria o di regolamento, si potrà procedere fino a tre scrutini.

I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che non partecipino alla votazione allontanandosi dall'aula non si computano per la validità della seduta. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano nel numero totale dei voti.

La votazione iniziata non può essere interrotta e non è concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per segnalare anomalie procedurali o irregolarità nella votazione medesima.

## **Art. 11 - Sedute aperte**

**OMISSIS**

## **Art. 12 - Processo verbale**

Di ogni adunanza è steso dal Segretario comunale, il processo verbale che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione e dell' adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun intervento.

Ogni consigliere o assessore ha diritto, a semplice richiesta, che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri consiglieri in tal caso l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della dichiarazione, se breve, o presentarlo per iscritto.

Nel verbale debbono essere indicati:

- il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- il numero dei votanti;
- il numero ed il nome degli astenuti;
- il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
- il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, ecc.;
- il nominativo degli scrutatori.

Ogni consigliere comunale ha anche diritto, a semplice richiesta, che nel verbale si evidenzino il proprio voto palese e i motivi del medesimo.

Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni, pronunciate dai consiglieri sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell' offeso se presente, ovvero, in caso di assenza, del Presidente; è fatto salvo al consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti o precisazioni.

La parte del verbale relativa alle sedute segrete deve essere stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano comunque toccare le persone od in altro modo recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non è pubblica. Nel processo verbale delle sedute segrete, il nome degli intervenuti è riportato soltanto a richiesta dei medesimi.

I verbali integrali delle sedute precedenti vengono depositati, a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio segreteria, entro i termini di cui al precedente art. 2.

In sede di approvazione dei verbali i singoli Consiglieri possono avanzare osservazioni e proposte di modifica o chiedere la rettifica del loro intervento, se ritenuto difforme al pensiero espresso.

## **Art. 13 - Registrazione delle sedute**

Le sedute del Consiglio sono registrate su nastro magnetico.

I nastri magnetici sono custoditi a cura del Segretario per un anno.

E' vietata la registrazione delle sedute segrete.

## **Art. 14 - I Gruppi consiliari**

I consiglieri comunali, ad eccezione del Sindaco, si riuniscono in Gruppi anche misti. Anche il singolo consigliere può costituirsi in Gruppo.

La dichiarazione di appartenenza al gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.

Il Gruppo è rappresentato dal Capo gruppo la cui designazione, sottoscritta da tutti gli appartenenti, viene consegnata al Segretario comunale.

Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi consiliari alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.

Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi

costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso almeno ventiquattro ore prima al Segretario comunale e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

## **Art. 15 - Provvedimenti amministrativi**

Le proposte di provvedimenti che il Consiglio comunale è chiamato a discutere e a deliberare secondo le norme di legge, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4 e 5, sono presentate dalla Giunta comunale.

Le proposte di provvedimenti relativi alla elezione del Presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, alla surroga di consiglieri dimissionari, alla decadenza di consiglieri a norma dell'art. 8, comma 4, dello Statuto, alla costituzione delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e al regolamento del Consiglio comunale sono presentate dal Presidente del Consiglio comunale o da chi ne fa le veci.

I consiglieri comunali possono presentare proposte per la costituzione di commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta ai sensi dell' art. 17, comma 1, dello Statuto.(3)

Tali proposte debbono essere presentate al Segretario comunale e debbono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nel termine massimo di 30 giorni. Possono altresì presentare proposte di provvedimenti amministrativi in conformità all'art. 33 dello Statuto, per quanto applicabile.

---

3

*Art. 17 (Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali) Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell' atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.*

*- I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.*

*- I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.*

*E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.*

*La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.*

4

*Art. 33 (proposte di iniziativa popolare, forme di consultazione del/a popolazione, istanze e petizioni): Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 100 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.*

*Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.*

*Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessariassistenza da parte degli uffici.*

*Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.*

*Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.*

*La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.*

*I cittadini, singoli o associati, così come gli stranieri regolarmente soggiornanti in Apiro, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro*

*ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle forme previste per le interrogazioni.*

---

I consiglieri che intendono presentare proposte di provvedimenti amministrativi ai sensi del presente comma possono richiedere l'assistenza del Segretario comunale, il quale potrà avvalersi dei dipendenti competenti per materia. Tali proposte, istruite e dotate dei dovuti pareri, dovranno essere disponibili alla libera consultazione dei Consiglieri comunali entro i termini e con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Proposte di provvedimenti amministrativi possono essere presentate dagli elettori a norma dell'art. 33 dello Statuto (4). Sulle proposte di cui al presente comma la relazione e la replica di cui al precedente art. 5 sono svolte dal Sindaco o suo delegato.

I provvedimenti relativi alla surroga dei consiglieri dimissionari sono iscritti sempre al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute.

### **Art. 16 - Mozioni**

La mozione consiste in una proposta di voto diretta ad impegnare l'Amministrazione, ad orientarne l'attività o a censurare l'operato.

Le mozioni, firmate da uno o più consiglieri debbono essere presentate al Segretario comunale.

All'ordine del giorno delle sedute debbono essere iscritte tutte le mozioni presentate almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta del Consiglio. Comunque tutte le mozioni debbono essere discusse dal Consiglio entro 45 giorni dalla presentazione.

La discussione delle mozioni prevede la relazione del primo firmatario, che deve essere svolta nel limite massimo di 20 minuti, cui seguono l'intervento del Sindaco o suo delegato, dei consiglieri e la replica del proponente. Gli interventi e la replica debbono essere effettuati ciascuno nel limite di 10 minuti. Qualora siano all'ordine del giorno più mozioni aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti connessi si svolgerà un'unica discussione e uniche dichiarazioni di voto.

### **Art. 17 - Interrogazioni**

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale o su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici. L'interrogazione può essere scritta o orale.

All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta o orale, nella prima seduta utile del Consiglio comunale convocata nel periodo compreso tra i cinque e i quarantacinque giorni successivi alla presentazione.

L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio Comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la prima successiva seduta del Consiglio comunale.

Le interrogazioni sono trattate secondo l'ordine di presentazione.

Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti. È facoltà dell'interrogante di dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta nello stesso limite di tempo.

### **Art. 18 - Interpellanze**

L'interpellanza consiste in una richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione per la soluzione di problemi, sia di carattere generale che specifico, prospettati

dall'interpellante medesimo.

Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale convocata nel periodo compreso tra i cinque e i quarantacinque giorni successivi alla presentazione.

Dopo la lettura da parte del Presidente, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre 20 minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore all'uopo incaricato non possono superare i 20 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 10 minuti.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle dichiarazioni ricevute può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere. Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari. Se l'interpellante non si trova presente alla adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta, salva intervenuta richiesta di differimento per giustificati motivi.

Le interpellanze vengono trattate secondo il loro ordine di presentazione.

## **Art. 19 - Comunicazioni**

Il Sindaco, o suo delegato, può fare comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta o su provvedimenti e iniziative che la Giunta o il Sindaco hanno assunto o intendono assumere.

Ciascuna comunicazione non può eccedere i dieci minuti. Su ciascuna comunicazione può intervenire un consigliere per ogni Gruppo nel limite massimo di cinque minuti. Per i gruppi misti può intervenire un consigliere per ogni rappresentanza di lista o componente politica.

## **Art. 20 - Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di almeno quattro consiglieri, può istituire al suo interno delle Commissioni consiliari permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze determinando la loro composizione numerica.(5)

2. Le Commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, sia la maggioranza che le minoranze.

---

5

*Si riportano i relativi artt. 16 e 17 dello Statuto Comunale:*

*Art. 16 (Commissioni consiliari permanenti)*

*Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di commissioni consiliari permanenti.*

*Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.*

*I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.*

*Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.*

*Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.*

*Esse esercitano altresì il controllo politico - amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.*

*Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.*

*Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità*

*previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.*

*Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.*

*Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell 'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.*

*Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.*

*Il regolamento può prevedere l'esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.*

*Art. 17 (Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali)*

*Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni*

*consiliari Straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.*

*I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.*

*I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.*

*E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.*

*La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.*

---

3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale provvede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

### **Art. 21 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti**

Le Commissioni consiliari permanenti esprimono il proprio parere sulle proposte di delibera nelle materie di propria competenza sottoposte alla approvazione del Consiglio comunale nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto ed esaminano i relativi emendamenti presentati dai consiglieri prima della seduta del Consiglio comunale.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione possono essere fatti propri dal proponente, che sottopone al Consiglio il nuovo schema di delibera; in caso contrario il Consiglio comunale dovrà comunque esprimersi sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

Le Commissioni, oltre quanto previsto dal precedente comma, possono:

- a) approvare mozioni per chiedere alla Giunta la formulazione di proposte relative ad atti di competenza del Consiglio comunale;
- b) esprimere pareri, a richiesta della Giunta, sui provvedimenti di competenza della stessa;
- c) chiedere di essere informate sulla attività della Amministrazione Comunale;
- d) consultare, sui provvedimenti sottoposti all'oro esame, i responsabili degli uffici, le libere forme associative, le associazioni di categoria o professionali interessate ed esperti della materia.

### **Art. 22 - Presidenza e convocazione delle commissioni**

Il Presidente ed il vice Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni

consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle minoranze consiliari.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.

La convocazione è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Della convocazione è inviata copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio entro lo stesso termine.

### **Art. 23 - Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti ed allo Statuto.

Su tutto ciò che non è regolamentato o che detennini controversia, decide di volta in volta il Consiglio comunale a maggioranza semplice.

### **Art. 24 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento, che sostituisce ogni eventuale precedente e contraria disposizione o uso, entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.